



ORDINANZA N. 70/2020

IL PRESIDENTE

- VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 della medesima legge e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali;
- VISTO** ancora, l'art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- CONSIDERATO** che l'art. 8 comma 3 lett. m) legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, dispone che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del demanio marittimo, ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del Codice della Navigazione e nelle relative norme di attuazione;
- VISTA** la richiesta del Comune di Ortona acquisita al prot. n. ARR-10891-29_09_2020, e successiva integrazione acquisita al prot. n. ARR-10955-01_10_2020, con cui ha domandato l'emissione di ordinanza per la realizzazione di microstrutture dedicate alla vendita diretta del pescato locale nel Porto di Ortona per un periodo di 4 settimane consecutive decorrenti dalla data dal 05.10.2020 fino al 02.11.2020 come da allegato cronoprogramma;
- VISTA** la documentazione prodotta a corredo della summenzionata nota;
- TENUTO CONTO** che i suddetti lavori interesseranno, per le connesse esigenze di cantiere previste nella installazione dei banchetti e realizzazione della segnaletica orizzontale da parte dell'impresa incaricata dal soggetto richiedente, individuata in CARILLI MARIA TERESA, corrente in Tornareccio (CH), Via San Giovanni n. 21/A, P.IVA 02321210698, per un periodo di circa 10 giorni



come da cronoprogramma, di una superficie di mq $(8,00 \times 2,00) = 16,00$ in adiacenza alle aree oggetto di posizionamento delle microstrutture, come da planimetria allegata alla presente;

RITENUTO di dover provvedere nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della pubblica incolumità oltre che della sicurezza fisica e della salute dei lavoratori tutti, alla disciplina delle attività volte alla realizzazione dei predetti lavori;

VISTO l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;

VISTI gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO CHE:

Nello scalo marittimo di Ortona, presso la zona Mandracchio, verranno avviati i lavori di realizzazione delle microstrutture dedicate alla vendita diretta del pescato locale con decorrenza dal 05.10.2020 per un periodo di 4 settimane consecutive fino al 02.11.2020 come da allegato cronoprogramma;

Le suddette attività avverranno con la temporanea occupazione, da parte dell'impresa incaricata dall'Ente comunale richiedente, dello spazio demaniale all'uopo interessato o comunque indispensabile per le connesse attività di cantierizzazione, pari a mq $(8,00 \times 2,00) = 16,00$ in adiacenza alle aree oggetto di posizionamento delle microstrutture, il tutto come indicato nell'allegato elaborato grafico (planimetria dell'area interessata), per un periodo di circa 4 settimane come sopra anticipato;

ORDINA

Art. 1

Ai fini delle cantierizzazioni dei lavori di cui alle premesse, lo spazio demaniale oggetto delle suddette attività è interdetto ad ogni uso ed a qualunque accesso, fatte salve le attività attinenti ai lavori medesimi ed alle operazioni portuali che nell'area limitrofa si svolgono.

In relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni esigenza per pubblici interventi di soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali.

Art. 2

Per l'intera durata dei lavori di cui al precedente art. 1, gli spazi all'uopo impegnati resteranno nella totale custodia del competente soggetto richiedente, nonché della ditta esecutrice dei lavori. Tali spazi, a cura ed oneri dello stesso soggetto richiedente, dovranno pertanto risultare sempre correttamente recintati e segnalati onde garantire la tutela della pubblica incolumità oltre che la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori, con adozione di ogni misura di prevenzione che sia necessaria ad impedire interferenze con la pubblica circolazione viaria sia pedonale che veicolare



nonché con l'operatività portuale ed ogni altra attività ivi normalmente svolta, ciò nel rispetto delle prescrizioni del D. Lgs. n. 81/2008 così come da ultimo modificato ed integrato, del vigente Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione in quanto applicabile, del Codice della Navigazione e di ogni altra norma legislativa di qualunque ordine e grado.

Art. 3

Ai fini della cantierizzazione e dello svolgimento dei lavori in argomento, il richiedente provvederà a quanto segue:

- comunicare a questa Autorità di Sistema Portuale, le date di inizio e di fine dei lavori;
- recare continuo aggiornamento alla Capitaneria di Porto di Ortona – oltre che a questo Ente – su eventuali ritardi nell'esecuzione, ogni connessa criticità che possa interessare l'operatività portuale e la circolazione viaria;
- prevenire per quanto di sua facoltà, dando le dovute disposizioni alla competente ditta esecutrice, ogni possibile situazione di interferenza o qualunque disagio che possa prevedersi, per effetto delle connesse attività di cantiere, nei confronti della pubblica circolazione viaria sia pedonale che veicolare, nonché dell'operatività portuale e di ogni altra attività normalmente svolta nella zona.

Art. 4

Ai fini dei lavori in argomento, oltre a quanto già stabilito nel precedente art. 2, resta obbligo del competente soggetto richiedente quanto segue:

- gli utenti portuali dovranno essere informati almeno 48 ore prima dell'inizio delle attività, mediante l'apposizione, a cura del richiedente o della ditta esecutrice dei lavori, dell'idonea segnaletica stradale mobile;
- la comunicazione prima dell'inizio dei lavori, alla Capitaneria di Porto di Ortona ed a questa Autorità di Sistema Portuale, dei nominativi – nonché dei rispettivi recapiti telefonici, disponibili per l'immediata reperibilità ad ogni ora ed in qualunque giorno (inclusi gli orari notturni e le festività) – del direttore di cantiere addetto ai lavori in questione, oltre che del proprio legale rappresentante;
- l'apposizione, all'ingresso dell'area di cantiere, di una tabella indicante i nominativi ed i recapiti suddetti;
- l'assistenza, mediante movieri idoneamente qualificati previo coordinamento con il locale Comando della Capitaneria di Porto, ad oneri e cure propri, che sia necessaria per impedire interferenze tra le proprie attività di cantiere e la pubblica circolazione viaria;
- l'attuazione di tutte le misure di prevenzione dei rischi nonché di tutela necessarie alla salute ed alla sicurezza fisica dei lavoratori per essa operanti a qualunque titolo, oltre che alla massima tutela della pubblica incolumità, conformemente alle vigenti disposizioni legislative – in particolare il D. Lgs. n. 81/2008 ss. mm. ii. – ed agli specifici piani di sicurezza;
- il ripristino nello stato quo ante di tutti i luoghi interessati dalla cantierizzazione per i lavori in argomento, ciò entro il tempo massimo di n. 2 giorni dall'ultimazione degli stessi lavori;
- la segnalazione immediata, a questa Autorità ed alla Capitaneria di Porto di Ortona, di ogni



pregiudizio che, per via dei lavori, ancorché imprevisto, venga a crearsi nei confronti della pubblica incolumità;

- ogni altro obbligo e dovere posti a suo carico in base alle vigenti disposizioni legislative, di qualunque ordine e grado.

Art. 5

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffusione e l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale: <https://www.porto.ancona.it/index.php/it/ordinanze>.

L'Autorità di Sistema Portuale e l'Autorità marittima sono manlevate e tenute indenni in modo assoluto da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che dovessero verificarsi in conseguenza della inosservanza della presente Ordinanza.

I contravventori alla presente Ordinanza incorrono, salvo che il fatto non costituisca altro reato, nell'illecito amministrativo di cui agli artt. 1164 e 1174 Cod. Nav.

Ancona, in data

02 OTT. 2020

Il Presidente
Rodolfo GIAMPIERI

COMUNE DI ORTONA

Prov. di Chieti

OGGETTO: Realizzazione di microstrutture dedicate alla vendita collettiva diretta del pescato

ENTE: Comune di Ortona
Via Cavour, 24 66026 - Ortona (CH)
Partita I.V.A. 00149620692

TAV.
6

PLANIMETRIA PER INSTALLAZIONE BANCHETTI
OCCUPAZIONE AREE DEFINITIVE E TEMPORANEE


SCALA
1:500

PROGETTO ESECUTIVO

IL PROGETTISTA E D.L.

Geometra Mario Sarchese

STUDIO TECNICO TOPOGRAFICO geom. Mario Sarchese
VIA GUIDO ALBANESE 7 - 66026 ORTONA (CH)
TEL. 3478282188
mail: studioarchese@gmail.com // <https://geometa-mario-sarchese.business.site>



PLANIMETRIA PROGETTO _ scala 1:500

CALCOLO DELLE SUPERFICI DI OCCUPAZIONE A TERRA:

-  - Superficie occupazione a terra singolo banchetto definitivo: $(1,10 \text{ m} \times 1,02 \text{ m}) = 1,12 \text{ mq}$ x 13 banchetti = **14,56 mq**
-  - Superficie occupazione a terra temporanea camioncino: $(8 \text{ m} \times 2 \text{ m}) = 16 \text{ mq}$ x 8 posizioni = **128 mq**